

Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.**

**Art. 46**

*(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 27/2007)*

1. L'articolo 7 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

**<<Art. 7**

*(Comunicazioni)*

1. Ogni informazione, relativa agli enti cooperativi, presente nel sistema informatico del registro delle imprese, compresa la comunicazione delle notizie di bilancio di cui all'articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942, è resa disponibile alla Direzione.

2. Gli enti cooperativi depositano presso gli uffici della Direzione i seguenti documenti:

**a)** il bilancio di cui all'articolo 2545-octies del codice civile;

**b)** i regolamenti interni;

**c)** copia della ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).>>.